

**REGOLAMENTO PER  
L'ISTITUZIONE DELLA FIGURA  
DELL' ISPETTORE AMBIENTALE  
VOLONTARIO COMUNALE**

## **INDICE**

Art. 1 FINALITÀ E MODALITÀ DI ISTITUZIONE

Art. 2 DEFINIZIONI

Art. 3 VOLONTARIETÀ DEL SERVIZIO E QUALIFICA

Art. 4 NOZIONE DI ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE

Art. 5 NOMINA AD ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE

Art. 6 REQUISITI PER LA NOMINA

Art. 7 SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 8 DOVERI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO

Art. 9 SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO

Art. 10 COMPITI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO

Art. 11 COMPITI DEL COMUNE

Art. 12 FORMAZIONE DELL'ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO

Art. 13 RISERVATEZZA E PRIVACY

## **ART. 1 FINALITA' E MODALITA' DI ISTITUZIONE**

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e l'attività di vigilanza svolta dai soggetti di seguito denominati ispettori Ambientali Comunali, a cui conferisce compiti di difesa dell'ambiente da ogni forma di inquinamento e di tutela del decoro della città e del territorio.

2. L'attività in oggetto viene svolta in particolare attraverso azioni concrete, volte specificamente a:

- Limitare le forme di inquinamento e l'abbandono improprio di rifiuti sul territorio;
- Contrastare il conferimento in violazione alle norme del Regolamento comunale per la disciplina dei R.S.U. di cui all'art. 198 comma 2 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006;
- Contrastare le violazioni alle Ordinanze comunali e alle normative vigenti in materia, limitatamente a ciò che rientra, anche in via residuale rispetto ad altri Enti sovraordinati, nella competenza dei Comuni;
- a rafforzare la cultura del rispetto dell'ambiente - anche attraverso attività di informazione e collaborazione con i cittadini e con gli esercenti di attività commerciali - in merito alla raccolta differenziata, al recupero dei rifiuti e alla qualità dei servizi ambientali.

3. Il presente Regolamento viene predisposto ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e potrà essere modificato alla luce di aggiornamenti statuiti dalla normativa.

4. L'attività di vigilanza di cui al comma 1 viene istituita al fine di realizzare il massimo concorso alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente e del decoro cittadino nel territorio comunale.

5. Il presente Regolamento ha altresì lo scopo di disciplinare i compiti e le funzioni degli ispettori ambientali, gli obblighi, i requisiti soggettivi necessari, la formazione professionale del personale incaricato e, in generale, tutto ciò che riguarda il corretto svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo a cui sono preposti i volontari, al fine dell'accertamento delle violazioni.

## **Art. 2 DEFINIZIONI**

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si riporta il significato delle definizioni.

**PROPRIETA' DEL RIFIUTO:** il rifiuto uscito dall'abitazione del cittadino e depositato su suolo/area pubblica è considerato di proprietà del Comune, indipendentemente dal fatto che sia stato conferito nel cassonetto o abbandonato per strada;

**ABBANDONO DEI RIFIUTI:** si configura ogni qualvolta i rifiuti vengono lasciati lontano dai cassonetti o dai bidoni, sia nelle strade pubbliche che su quelle private, secondo quanto previsto dalle Leggi vigenti e dalla casistica giurisprudenziale;

**UTENZE DOMESTICHE:** locali ed aree utilizzati o destinati esclusivamente come civile abitazione;

**UTENZE NON DOMESTICHE:** luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi, e gli altri luoghi diversi dalle utenze domestiche;

**RACCOLTA:** le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto e del conferimento negli impianti di destinazione; tra le operazioni di raccolta sono da considerare le operazioni di spazzamento, le operazioni di trasbordo, così come le operazioni di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti, a condizione che siano effettuate in apposite stazioni di conferimento;

**RACCOLTA DIFFERENZIATA:** le operazioni di prelievo, raggruppamento e cernita di frazioni separate dei rifiuti;

**CONFERIMENTO:** le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;

**ISOLA ECOLOGICA STRADALE:** raggruppamento di contenitori per la raccolta stradale di materiali diversi, che vengono differenziati ricorrendo a seconda della tipologia di rifiuto da conferire a colori diversi per facilitare gli utenti.

**STAZIONE ECOLOGICA:** centro di raccolta comunale dei rifiuti urbani e assimilati, costituito da un'area presidiata ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante il raggruppamento in frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero o trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, conferiti in maniera differenziata dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

### **Art. 3 VOLONTARIETÀ' DEL SERVIZIO E QUALIFICA**

1. Il Servizio di Ispettore Ambientale Volontario Comunale è **volontario, non retribuito e non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro con il Comune.**

2. L'organizzazione e la direzione del Servizio è disciplinata dal Comune quale Ente che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi, ed è demandata al Comando di Polizia Locale.

3. L' Ispettore ambientale volontario, a seguito del rilascio di apposito decreto sindacale è soggetto qualificato e pertanto investito, nell' esercizio delle proprie funzioni **nel Comune di Ginosa**, dei diritti e doveri previsti dal codice penale per l'incaricato di pubblico servizio e per il pubblico ufficiale..

4. All'Ispettore ambientale volontario spetta il potere di accertamento delle violazioni, nell'ambito delle materie richiamate dal decreto di nomina sindacale, nel rispetto dell'art.13 della legge n.689/1981.

5. Gli ispettori ambientali volontari, dovranno essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite e potranno operare solo se esplicitamente comandati in servizio.

### **Art. 4 ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE: NOZIONE**

1. L'Ispettore Ambientale Volontario Comunale è l'operatore volontario che, a seguito della prescritta formazione specifica con esame finale, svolge attività di vigilanza ed attività informativa ed educativa in favore dei cittadini, circa le modalità ed il corretto conferimento dei rifiuti e in materia di tutela ambientale e decoro cittadino, ai fini del radicamento di una cultura dell'ambiente.

2. Svolge altresì opera di prevenzione dei comportamenti irrispettosi del vivere civile, del decoro e della tutela dell'ambiente.

3. Il servizio di vigilanza è limitato al territorio comunale.

## **Art. 5 NOMINA AD ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE**

1. Il Sindaco quale rappresentante dell'Ente organizzatore del servizio nomina gli ispettori ambientali volontari comunali, con proprio decreto motivato, tra i candidati reputati idonei, specificamente per l'accertamento delle violazioni di Regolamenti ed Ordinanze Comunali. Il decreto ha durata di due anni e può essere rinnovato alla scadenza.

2. Al fine di ottenere il decreto sindacale per lo svolgimento di tale attività di volontariato, i soggetti interessati dovranno dimostrare di aver effettuato corsi di formazione specifici, e di aver superato l'esame finale..

3. A seguito della presentazione delle domande, viene formulata una graduatoria per titoli di studio e attività formativa espletata. A parità di punteggio precede il più giovane di età.

## **Art. 6 REQUISITI PER LA NOMINA**

Per ottenere la nomina ad Ispettore Volontario Ambientale è necessario possedere i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano o appartenente ad uno dei Paesi della Comunità europea;
- b) avere raggiunto la maggiore età e non aver superato gli anni 67;
- c) essere in possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado;
- d) godere dei diritti civili e politici;
- e) di non aver subito condanna, anche non definitiva, a pena detentiva per delitto non colposo e di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- f) di non aver subito condanna penale anche non definitiva, o sanzione amministrativa per violazioni della normativa con finalità di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico e relative all'attività faunistico venatoria ed ittica.
- g) essere in possesso dell'idoneità allo svolgimento dell'attività di volontario ambientale, accertata da medico competente.

## **Art. 7 SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. L'ispettore ambientale volontario comunale è ammesso all'esercizio delle funzioni dopo aver prestato giuramento innanzi al Sindaco.

2. All' Ispettore Ambientale Volontario Comunale viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni attribuite.

3. L'Ispettore Ambientale Volontario comunale nell'espletamento del servizio è tenuto a portare con sé il tesserino di riconoscimento di cui al comma precedente e potrà indossare apposita pettorina di riconoscimento o divisa riportante l'indicazione del Comune e la qualifica ricoperta se fornita dall'Ente.

4. Il Comandante della Polizia Municipale, quale responsabile del servizio di volontariato ambientale, potrà scegliere, tra i volontari da impiegare, un coordinatore del gruppo volontari; nel caso di numero di unità superiore a 10 potranno essere individuati più coordinatori, che avranno cura, in sintonia con la Polizia Locale, di predisporre degli ordini di servizio giornaliero.

## **Art. 8 DOVERI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO**

L'ispettore ambientale volontario comunale per l'espletamento delle funzioni deve:

- a) attuare programmi di formazione e informazione per la prevenzione delle violazioni relative alle materie oggetto di controllo, secondo progetti strutturati e monitorati; assicurare il servizio così come stabilito dal Comune tramite il responsabile del servizio;
- b) svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località di cui all'eventuale ordine di servizio predisposto dal responsabile;
- c) operare con prudenza, diligenza e perizia;
- d) durante il servizio di vigilanza indossare, se in dotazione, la pettorina di riconoscimento assegnata;
- e) qualificarsi sempre, sia verbalmente, sia mediante esibizione dei tesserino di riconoscimento;
- f) compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio e i verbali di accertamento secondo quanto disposto dalla vigente normativa facendoli pervenire tempestivamente al Comando e comunque non oltre 48 ore dalla compilazione;
- g) usare, con cura e diligenza, mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione;
- h) osservare il segreto d'ufficio;
- i) partecipare ai corsi di aggiornamento obbligatori;
- l) in caso di apprendimento di una notizia di reato nell'esercizio o a causa dell'attività di cui è incaricato l'ispettore ambientale è obbligato, ai sensi dell' art. 331 codice procedura penale, a riferire senza ritardo il fatto illecito all'Ufficiale di Polizia Giudiziaria, appartenente al Comando di Polizia Municipale o alla locale stazione CC..
- m) è fatto divieto all'ispettore ambientale volontario comunale di espletare le sue funzioni in maniera svincolata dai programmi di lavoro o in difformità dagli ordini di servizio predisposti dal Comune.

#### **Art.9 SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO**

1. In caso di segnalazione al Sindaco di irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati all'Ispettore ambientale - effettuati i dovuti accertamenti da parte del responsabile dell'attività (Comandante Polizia Locale o suo delegato) e sentito l'interessato - potranno essere eventualmente adottati provvedimenti di sospensione o di revoca dell'incarico.
2. La segnalazione di violazioni dei doveri di istituto, comportano una sospensione dell'elettività per un periodo non superiore a mesi sei.
3. In caso di reiterate violazioni dei doveri che abbiano già comportato la sospensione della attività , effettuati i dovuti accertamenti, il Responsabile del Servizio proporrà al Sindaco la revoca della nomina. La revoca della nomina può essere proposta anche per accertata inattività non dovuta a giustificati motivi.
4. La revoca è d'ufficio al venir meno dei requisiti di cui all'art. 7 del presente disciplinare.
5. Il Sindaco dispone la sospensione e la revoca dall'incarico con decreto monocratico.

#### **Art. 10 COMPITI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE**

1. Gli ispettori ambientali volontari comunali svolgono, nei limiti delle competenze loro attribuite dal provvedimento di nomina rilasciato dal Comune, le funzioni ed i compiti previsti dalla vigente legislazione.
2. Concorrono, con la Polizia Locale, la Protezione Civile e tutti gli uffici ambientali, alla difesa e alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, e del decoro cittadino nel territorio comunale. Essi possono essere impiegati, compatibilmente alla qualifica di volontario, in attività di supporto alla Polizia Locale in occasioni di eventi e manifestazioni varie, nonché a controllo e presidio delle aree verdi attrezzate (aree picnic parchi giochi ecc) e quelle adibite alla raccolta dei rifiuti e/o centri di raccolta comunali e isole ecologiche.

L'opera dei volontari in supporto a quella effettuata dalla Polizia Locale può essere indirizzata anche nei seguenti settori:

- Presenza nei pressi delle aree scolastiche;
- Presenza all'interno delle aree verdi e nei parchi cittadini;
- Presenza nei pressi delle aree di importanza monumentale e/o soggette a tutela ambientale;
- Presenza in occasione di manifestazioni fieristiche e di eventi sportivi e culturali.
- Presenza in situazioni di normale convivenza civile a tutela delle "fasce deboli".

3. E' data facolta' al Comandante del Corpo di Polizia Locale, nella redazione degli ordini di servizio, di assegnare gli stessi volontari anche a compiti di natura riconducibile a quelli elencati precedentemente, che non siano incompatibili con lo status giuridico dei volontari, purché questi risultino solo di ausilio al personale di ruolo del Corpo di Polizia Locale.

4. L'Ispettore ambientale volontario comunale in sede di contestazione di illeciti riguardanti regolamenti e/o ordinanze sindacali in materia di ambiente e decoro cittadino, rientranti nella specifica competenza, redige gli atti previsti dalle vigenti disposizioni di Legge; nelle materie di competenza svolge funzioni di polizia amministrativa ed esercita i relativi poteri di accertamento di cui all'art. 13 legge 24 novembre 1981 n. 689, ivi compresi i poteri di contestazione immediata (art. 14 L. 689/81), previa identificazione dei soggetti responsabili anche tramite esibizione di documenti, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.

6. Il singolo volontario deve assicurare, salvo diversa disposizione dell'Ente, almeno 10 ore di servizio ogni mese, comunicando con preavviso, almeno mensile, la disponibilità delle giornate e gli orari.

7. Il personale volontario che per motivi personali per un periodo prolungato superiore a due mesi non potrà dare la propria adesione dovrà fare apposita richiesta per evitare la revoca del decreto. La valutazione della richiesta é rimessa alla valutazione del responsabile del servizio.

#### **Art. 11 COMPITI DEL COMUNE**

1. Il Comune provvede con propri mezzi finanziari o con i mezzi finanziari eventualmente assegnati dalla Regione o da altri Enti al corretto funzionamento del servizio.

2. Le modalità di intervento e gestione delle procedure della vigilanza volontaria (dislocazione territoriale, orari di attività e di turno, programmi di attività e relative modalità nonché le priorità operative e ricezione rapporti e accertamenti) sono fissate dal Comando di Polizia Locale

3. Il Comandante della P.L. esercita il controllo sul rispetto delle procedure in materia di Sanzioni Amministrative di cui alla legge n. 689/81.

4. Il Comune stipulerà idonee coperture assicurative per infortuni, responsabilità civile verso terzi e assistenza legale connessa con l'attività di servizio di volontariato.

#### **Art. 12 FORMAZIONE DELL' ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE**

1. Il Comune, o l'Associazione Convenzionata con esso, curerà e garantirà la formazione e l'aggiornamento gratuiti degli ispettori ambientali con appositi corsi, distinti fra prima formazione, destinata ad aspiranti Ispettori, ed aggiornamento, destinato al personale già in graduatoria, fornendo altresì il materiale necessario (Modulistica e formulari) per l'espletamento del servizio e per l'attività di formazione.

2. Il corso di prima formazione, destinato agli aspiranti Ispettori Ambientali Volontari, della durata non inferiore a 20 ore, si articola sulle seguenti materie:

a) figura e compiti dell'Ispettore Volontario Ambientale;

- b) esame della normativa in materia ambientale;
- c) gli illeciti amministrativi ed i reati in materia ambientale;
- d) il procedimento sanzionatorio amministrativo;
- e) normativa Locale (regolamenti e ordinanze) in materia di raccolta dei rifiuti.

3. Il Comune assicurerà periodicamente la formazione dei volontari nominati mediante corsi annuali di aggiornamento della durata minima di ore 5, ai quali sarà obbligatoria la partecipazione da parte di tutti gli ispettori ambientali, pena la revoca della nomina;

#### **Art 13 RISERVATEZZA E PRIVACY NELL'ATTIVITÀ DELL'ISPETTORE AMBIENTALE**

1. Gli Ispettori ambientali Volontari sono tenuti a svolgere la loro attività, che potrà riguardare anche operazioni di scambio informatico di dati nei confronti delle utenze e dei Comuni, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla L. 193 del 6 aprile 2006, mantenendo riservati tutti i dati di qualsiasi natura con cui verranno in contatto.